

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1352, 1257 e 1355-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE REBECCHINI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658,
recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni inte-
ressati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
(n. 1352)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Interno

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

dal Ministro della Pubblica Istruzione

dal Ministro della Sanità

dal Ministro della Marina Mercantile

dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

Provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Campania e della Puglia colpiti dalla infezione colerica dell'agosto 1973 (n. 1257)

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, BASADONNA, PISTOLESE, LATANZA, PEPE, TANUCCI NANNINI, DE FAZIO e GATTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1973

Erogazione di un assegno mensile ai lavoratori mitilicoltori rimasti disoccupati a seguito dell'infezione colerica (n. 1355)

d'iniziativa dei senatori **CORRETTO, CIPELLINI, SIGNORI e FERRALASCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1973

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il periodo estivo è stato quest'anno turbato dalle notizie sull'improvviso svilupparsi dell'infezione colerica nel Napoletano e nelle Puglie.

Il nostro Paese che, nonostante la crisi economica degli ultimi anni sembrava avvicinarsi a quel livello europeo che da anni persegue, è sembrato, negli articoli di stampa e nel vortice delle polemiche, rigettato nella sua condizione tradizionale di sottosviluppo, di Paese mediterraneo ancora lontano dai livelli di civiltà raggiunti nel resto dell'Europa Occidentale.

Sono stati indubbiamente giorni amari per tutti noi, anche se oggi, passato del tempo e domata l'infezione colerica, si può affermare, senza minimamente con ciò voler sminuire la gravità del fatto, che forse certa stampa nazionale ed estera ha talvolta drammatizzato gli avvenimenti, cedendo abbastanza istintivamente alle suggestioni che nel mondo civile esercitano sempre quei fatti che sembrano appartenere ad un remoto passato.

In realtà, al di là delle reazioni emotive, i fatti della scorsa estate nel Mezzogiorno, assumono una gravità particolare, non tanto in sé, dato che, pur se in modo affannoso e punteggiato da inefficienze e ritardi, si è però riusciti a contenere l'infezione, quanto come sintomo rivelatore di un malessere più profondo che investe le strutture stesse della società italiana meridionale.

L'infezione colerica — e ciò è stato osservato nelle aule parlamentari nel corso dei dibattiti sull'argomento — è stata in un certo senso una malattia politica in quanto ha rivelato clamorosamente fatti noti anche in precedenza, ma la cui portata non era stata in pieno compresa, non essendosi ancora affrontato il problema nel modo dovuto.

Il fatto principale che emerge emblematicamente da questa vicenda e sul quale occorre un'attenta riflessione è il tipo di sviluppo economico e sociale che ha portato alla formazione di quelle concentrazioni di caos urbanistico, edilizio, igienico-sanitario, e socio-economico che sono i grandi e medi centri urbani del nostro Mezzogiorno.

È chiaro, pertanto, che occorre prevedere un complesso organico di disposizioni che rendano possibile non solo salvare e preservare quanto ancora non sia stato irrimediabilmente compromesso, ma soprattutto correggere, per quanto necessario il modello di sviluppo finora perseguito.

È questo un discorso che deve essere affrontato senza ulteriori indugi dalle forze politiche e che, ovviamente, va al di là dell'occasione rappresentata dal provvedimento in esame.

Si tratta, infatti, di affrontare con chiarezza il discorso globale sul Mezzogiorno, considerando la questione meridionale come problema centrale dello sviluppo italiano e dello stesso rafforzamento delle nostre istituzioni.

Problema centrale, quindi, che impone di acquisire maggiore consapevolezza del fatto che il permanere di un'area di sottosviluppo così estesa e che interessa più di un terzo del territorio nazionale rappresenta un fattore frenante e distorcente dello sviluppo economico e civile dell'intera comunità nazionale.

In particolare, sarà necessario determinare le condizioni per un nuovo tessuto economico e sociale potenziando, sul piano istituzionale, tutto ciò che facilita e valorizza la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini affinché acquistino piena coscienza del loro ruolo di protagonisti della vita nazionale.

In tale ottica si pone il discorso di oggi assai più limitato: si tratta, infatti, di convertire in legge un decreto-legge tendente a recare immediati provvedimenti per riparare agli inconvenienti più gravi determinatisi in conseguenza della infezione colerica, legando, per quanto possibile, tali interventi contingenti con quelli di prospettiva strutturale.

Si tratta, certo, di un provvedimento che non può affrontare il problema del Mezzogiorno nei suoi termini generali; esso intende, soltanto, recare un contributo immediato per sanare le piaghe più vistose.

Che questa sia la natura del provvedimento risulta anche dallo stanziamento complessivo che esso reca: 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974, portati a 24,5 con le modifiche introdotte dalla Commissione;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una somma, cioè, che può apparire adeguata soltanto in una prospettiva di provvedimento contingente e di urgenza.

Questa interpretazione è confermata, altresì, dal tipo degli interventi effettuati che, sostanzialmente, si articolano come quelli ormai tradizionali adottati in conseguenza di calamità naturali di diverso tipo, dalle alluvioni ai terremoti, mantenendo, ovviamente, una propria specificità soltanto nella misura in cui gli interventi medesimi attengono specificamente alla natura del disastro che ha colpito le Regioni meridionali.

* * *

La Commissione in un ampio e serrato dibattito ha introdotto numerose modifiche al testo del decreto-legge; la più importante è indubbiamente quella relativa all'articolo 9, a proposito del quale si è deciso oltre che un cospicuo aumento dello stanziamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi volti al risanamento idrico e fognario dei centri urbani, una concentrazione degli interventi medesimi nelle zone colpite dalla infezione colerica e non una loro distribuzione su tutto il territorio meridionale. A questa conclusione la Commissione è giunta sulla base della considerazione che lo stanziamento, sia pure nelle dimensioni aumentate secondo le stesse decisioni della Commissione, appare del tutto insufficiente ad affrontare il problema delle condizioni igieniche delle città meridionali se non viene concentrato in quelle colpite dalla infezione colerica. D'altronde, la Commissione ha ritenuto anche che essendo la norma inserita nel decreto-legge riguardante l'infezione colerica fosse opportuno mantenere un collegamento con l'evento stesso. Non sembra inoltre che la decisione di concentrare gli interventi sia il risultato di una scelta campanilistica apulo-campana, in quanto se è vero che le città meridionali in genere sono tutte in condizioni più o meno gravi dal punto di vista igienico-sanitario, è altrettanto vero che la eliminazione di tali condizioni può avvenire soltanto nel quadro di una politica di interventi che tenga conto della reale portata dei problemi e della congruità dei mezzi disponibili per affrontarli.

Altre modifiche di rilievo sono quelle riguardanti la introduzione di un contributo a favore delle imprese orticole (articolo 3-bis), danneggiate da provvedimenti conseguenti alla infezione colerica; quella del sistema di aiuti ai lavoratori mitilicoltori che vengono articolati come indennità mensile per un semestre e non come contributo *una tantum*. Inoltre, in varie forme di intervento la Commissione ha ritenuto di associare maggiormente alle procedure amministrative le Regioni, che il testo del Governo tendeva invece a trascurare; si è poi introdotta la regione Sardegna tra quelle nelle quali possono venire istituiti cantieri di lavoro e corsi di formazione professionale.

Inoltre, la Commissione ha provveduto ad inserire altre provvidenze a favore delle zone colpite dalla infezione colerica come la sospensione della riscossione delle imposte, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, l'istituzione di un modesto sistema di credito agevolato ed infine appositi stanziamenti per la propaganda turistica a favore delle zone colpite dalla infezione colerica che sono rimaste seriamente danneggiate proprio sul piano turistico dal clamore sollevato dall'epidemia.

Tutte queste modifiche, contenute negli articoli aggiuntivi all'articolo 10, sono state introdotte dalla Commissione sulla base di proposte di emendamento provenienti dai parlamentari (eccezion fatta per quella riguardante la sospensione della riscossione delle imposte): per questo motivo la Commissione ha espressamente considerato le modifiche stesse come affermazione di principio riservandosi di trovare, con la collaborazione del Governo — che è stata espressamente assicurata dal sottosegretario per il tesoro Colombo — la formulazione definitiva per il dibattito in Assemblea.

Con queste modifiche onorevoli senatori la Commissione bilancio e programmazione vi invita per mio tramite a dare il vostro voto alla conversione in legge del decreto-legge n. 658 e a considerare assorbiti i disegni di legge di iniziativa parlamentare posti congiuntamente all'ordine del giorno.

REBECCHINI, *relatore.*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

14 novembre 1973

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, ha deliberato di esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso, rilevando peraltro la inopportunità di estendere le deroghe procedurali (particolarmente quelle di cui all'articolo 12 del decreto-legge) anche alle procedure che non rientrino più nella fase di primo intervento.

AGRIMI, *estensore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973

Articolo unico.

Il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità, sentite le Regioni interessate, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973, di lire 2.000 milioni per il 1974 e di lire 5.000 milioni per il 1975 ».

Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« A favore delle imprese, regolarmente autorizzate o iscritte nel registro della pesca ai

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963; e dedite alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di sospensione dell'attività o di rimozione o distruzione degli impianti, ovvero la cui produzione sia andata completamente distrutta in virtù della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione.

L'ammontare del contributo è determinato dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta del capo del compartimento marittimo competente per territorio, al quale vanno indirizzate le domande in carta libera degli interessati, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis - (*Contributi alle imprese orticole*). — A favore delle imprese coltivatrici di prodotti orticoli le cui produzioni siano state rimosse o distrutte in attuazione delle ordinanze emesse dalle autorità sanitarie o da quelle comunali, provinciali o regionali è corrisposto, a fondo perduto, un contributo per un ammontare non superiore a lire un milione in rapporto alla estensione danneggiata. L'ammontare del contributo è determinato dal presidente della Giunta regionale, su proposta del capo compartimento per la agricoltura competente per territorio, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nell'articolo 4,

il titolo è sostituito dal seguente: « (Indennità ai lavoratori) »;

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto dei provvedimenti di cui al precedente articolo 3, hanno interrotto la propria attività è corrisposta un'indennità mensile di lire 60.000, oltre gli assegni per i familiari a carico, per un periodo non superiore ai sei mesi.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa con decreto del presidente della Giunta regionale, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda deve essere corredata da certificazione del competente ufficio di collocamento attestante l'effettivo stato di disoccupazione ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'articolo 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, nonché ai lavoratori autonomi o associati della piccola pesca costiera, locale o ravvicinata, iscritti nelle matricole e nei registri delle gente di mare, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 2.000 milioni, da destinare esclusivamente alle regioni della Puglia e della Campania ».

Nell'articolo 6, al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « ed altre malattie infettive ».

Nell'articolo 7,

al primo comma, le parole: « Campania e Puglia » sono sostituite dalle altre: « Cam-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pania, Puglia e Sardegna » e dopo la parola: « comunali » è aggiunta l'altra: « , provinciali »;

al secondo comma, le parole: « degli uffici provinciali » sono sostituite dalle altre: « delle Regioni interessate, sentiti gli uffici provinciali ».

Nell'articolo 8,

al primo comma, le parole: « Campania e Puglia » sono sostituite dalle altre: « Campania, Puglia e Sardegna »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Detti corsi sono orientati a consentire l'inserimento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nei settori terziario, dell'edilizia e dell'industria manifatturiera ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni delle regioni Puglia e Campania, delimitati ai sensi dell'articolo 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive Regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonchè di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani, di cui siano disponibili o si rendano disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni.

Ove le indicate opere siano state già ammesse a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, o a contributi regionali, lo stesso Ministro può autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni o consorzi di comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Cassa ad intervenire per il completamento delle opere di cui ai precedenti commi.

Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa e agli altri organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e vigila sugli adempimenti.

Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 157.000 milioni.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977, 1978, dello stanziamento, rispettivamente, di lire 26.000 milioni, di lire 26.000 milioni, di lire 45.000 milioni e di lire 60.000 milioni ».

Nell'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Campania in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 1.000 milioni da assegnare alla regione Sardegna in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico-sanitario negli edifici scolastici ».

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 10-bis - (*Sospensione della riscossione delle imposte*). — Nei confronti dei con-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tribuenti dei comuni indicati a norma dell'articolo 1, titolari di esercizi commerciali di vendita al pubblico, di pubblici esercizi, di imprese alberghiere, di imprese artigiane, gestori di locali di pubblico spettacolo, esercenti il commercio ambulante, esercenti la pesca marittima, è concessa la sospensione della riscossione fino al 28 febbraio 1974 dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta di famiglia, comprese le sovraimposte e le addizionali.

In favore dei coltivatori diretti la sospensione di cui al comma precedente è concessa anche relativamente all'imposta sul reddito dominicale, all'imposta sul reddito agrario e all'imposta complementare, comprese le sovraimposte e le addizionali.

La sospensione è disposta dalla competente Intendenza di finanza ad istanza degli interessati corredata da documentazione idonea a dimostrare l'appartenenza alle categorie sopraindicate. La documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La riscossione delle imposte, nonché delle sovraimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti commi, sarà effettuata a partire dalla scadenza di aprile 1974 in sei rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388 ».

« Art. 10-ter - (*Sospensione del pagamento di contributi previdenziali*). — A favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti alle categorie da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni interessate, è disposta la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'INPS ed agli Istituti assistenziali a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1974.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dai contribuenti, avverrà a decorrere dall'agosto 1974 con una rateizzazione di dodici rate bimestrali, senza applicazione delle maggiorazioni di legge e di interessi.

La sospensione di cui ai commi precedenti è disposta a richiesta dei soggetti interessati, da presentare ai competenti uffici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

« Art. 10-*quater* - (*Concessione di contributi sugli interessi*). — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo straordinario per la corresponsione di contributi, nella misura del 5 per cento, in conto interessi su finanziamenti della durata massima di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi, che saranno concessi dagli Istituti di credito ordinario ad aziende commerciali, artigianali e turistiche, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1.

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono superare l'importo di lire 2 milioni per azienda.

Il fondo ha una dotazione di lire 1.500 milioni stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974 ».

« Art. 10-*quinquies* - (*Stanziamenti per la propaganda turistica all'estero*). — Presso le regioni Campania e Puglia è istituito per l'esercizio 1974 un fondo straordinario di lire 500 milioni per ciascuna delle due Regioni per la propaganda turistica all'estero.

Il fondo è stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il 60 per cento delle somme stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e nel bilancio dell'ENIT per l'esercizio 1974 per la propaganda turistica all'estero è destinato al rilancio delle attività turistiche delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leg-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« *(Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli e alle imprese orticole e delle indennità ai lavoratori).* — I contributi e le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 3-bis e 4 saranno corrisposti dalle Regioni interessate a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che i Ministeri competenti sono autorizzati ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 3-bis è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa dei Ministeri competenti per l'anno 1973.

Per la concessione dell'indennità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1973 ».

Nell'articolo 14,

al primo comma, dopo le parole: « a statuto speciale » sono inserite le altre: « e dei dirigenti degli uffici di sanità dei porti, aeroporti e valichi di frontiera »;

alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

« È autorizzata a favore del personale di ruolo e non di ruolo e del personale operaio del Ministero della sanità la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese per il periodo 28 agosto-25 ot-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tobre 1973 in occasione della infezione colerica, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nella misura massima di lire 20 milioni con utilizzo dei fondi assegnati al capitolo 1023 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973 ».

Nell'articolo 16, al primo comma, la cifra: « 20.000 milioni » è sostituita dall'altra: « 24.500 milioni ».

DECRETO-LEGGE

ALLEGATO

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 novembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per la sanità, per la marina mercantile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

(Contributi e sovvenzioni ai comuni)

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974.

Art. 2

(Interventi assistenziali)

È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per provvedere ad immediati interventi assistenziali di carattere straordinario nei comuni di cui al precedente articolo 1.

Detta somma è assegnata per lire 2.500 milioni ad incremento del capitolo 2539 e per lire 500 milioni ad incremento del capitolo 2540 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

ALLEGATO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1

(Contributi e sovvenzioni ai comuni)

È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità, sentite le Regioni interessate, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973, di lire 2.000 milioni per il 1974 e di lire 5.000 milioni per il 1975.

Art. 2

*(Interventi assistenziali)**Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3

(Contributi alle imprese di coltivazione e raccolta di molluschi eduli)

A favore delle imprese, regolarmente autorizzate alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di rimozione o distruzione degli impianti in virtù della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione.

L'ammontare del contributo è determinato dal capo del compartimento marittimo competente per territorio, il quale provvede su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti.

I richiedenti devono dichiarare, nella stessa domanda, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

Art. 4

(Sussidi ai lavoratori)

Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto del provvedimento di cui al precedente articolo, hanno interrotto la propria attività è corrisposto un sussidio fino a lire 300.000.

L'ammontare del sussidio è determinato dal capo compartimento marittimo competente per territorio su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri sussidi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 3

(Contributi alle imprese di coltivazione e raccolta di molluschi eduli)

A favore delle imprese, regolarmente autorizzate o iscritte nel registro della pesca ai sensi dello articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e dedite alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di sospensione dell'attività o di rimozione o distruzione degli impianti, ovvero la cui produzione sia andata completamente distrutta in virtù della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 1 milione.

L'ammontare del contributo è determinato dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta del capo del compartimento marittimo competente per territorio, al quale vanno indirizzate le domande in carta libera degli interessati, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti.

Identico.

Art. 3-bis

(Contributi alle imprese orticole)

A favore delle imprese coltivatrici di prodotti orticoli le cui produzioni siano state rimosse o distrutte in attuazione delle ordinanze emesse dalle autorità sanitarie o da quelle comunali, provinciali o regionali è corrisposto, a fondo perduto, un contributo per un ammontare non superiore a lire 1 milione in rapporto alla estensione danneggiata. L'ammontare del contributo è determinato dal presidente della Giunta regionale, su proposta del capo compartimento per l'agricoltura competente per territorio, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare.

Art. 4

(Indennità ai lavoratori)

Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto dei provvedimenti di cui al precedente articolo 3, hanno interrotto la propria attività è corrisposta una indennità mensile di lire 60 mila, oltre gli assegni per i familiari a carico, per un periodo non superiore ai 6 mesi.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa con decreto del presidente della Giunta regionale, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda deve essere corredata da certificazione del competente ufficio di collocamento attestante l'effettivo stato di disoccupazione.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5

(Interventi assistenziali da parte della Marina mercantile)

Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'articolo 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 1.000 milioni.

Art. 6

(Misure profilattiche)

È autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per far fronte alle urgenti necessità profilattiche della prevenzione contro il colera.

Detta somma è iscritta nel capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 6.000 milioni per il 1974.

Art. 7

(Cantieri di lavoro)

Nei comuni delle regioni Campania e Puglia possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidare in gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici, per l'esecuzione in via prioritaria di opere di sistemazione delle strade, dei litorali marini, di reti idriche e fognanti, nonché di risanamento igienico.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il relativo programma sulla base delle proposte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'ufficio provinciale del genio civile o dall'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Restano, comunque, ferme le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di cantieri di lavoro.

Art. 8

(Formazione professionale)

Al finanziamento occorrente per l'istituzione dei cantieri di lavoro di cui al precedente articolo 7 e per lo svolgimento dei programmi di attività addestrative di carattere straordinario promosse nelle regioni Campania e Puglia, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 15.000 milioni.

Tale contributo, occorrente per gli adempimenti di cui al precedente comma, è assegnato, nella misura di lire 13.000 milioni, al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad incremento della quota statale. Detta somma sarà iscritta sul capitolo n. 5030 dello stato di previsione della spesa

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 5

(Interventi assistenziali da parte della Marina mercantile)

Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'articolo 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, nonché ai lavoratori autonomi o associati della piccola pesca costiera, locale o ravvicinata, iscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 2.000 milioni, da destinare esclusivamente alle Regioni della Puglia e della Campania.

Art. 6

(Misure profilattiche)

È autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per far fronte alle urgenti necessità profilattiche della prevenzione contro il colera ed altre malattie infettive.

Identico.

Art. 7

(Cantieri di lavoro)

Nei comuni delle regioni Campania, Puglia e Sardegna possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidare in gestione alle amministrazioni comunali, provinciali e ad altri enti pubblici, per l'esecuzione in via prioritaria di opere di sistemazione delle strade, dei litorali marini, di reti idriche e fognanti, nonché di risanamento igienico.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispose il relativo programma sulla base delle proposte delle Regioni interessate, sentiti gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.

Identico.

Identico.

Art. 8

(Formazione professionale)

Al finanziamento occorrente per l'istituzione dei cantieri di lavoro di cui al precedente articolo 7 e per lo svolgimento dei programmi di attività addestrative di carattere straordinario promosse nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 15.000 milioni.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 5.000 milioni per il 1973 e di lire 8.000 milioni per il 1974.

Agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo è corrisposta una indennità giornaliera di frequenza nella misura di lire 3.000.

Detti corsi sono orientati a consentire agli inoccupati l'inserimento nei settori terziario, della edilizia e della metalmeccanica.

Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 è assegnata la somma di lire 2.000 milioni. Detta somma è iscritta sul capitolo n. 5460 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per il 1973 e di lire 1.000 milioni per il 1974.

Art. 9

(Interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con le regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare, a suo totale carico, interventi straordinari inerenti alla costruzione, adeguamento e ripristino di impianti di depurazione e di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di reti idriche interne e fognarie, nei comuni con popolazione superiore ai 75.000 abitanti, per realizzare, con procedura d'urgenza, progetti esecutivi già disponibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti devono far fronte per gli interventi di cui sopra, ove i comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie i mutui occorrenti ed i lavori siano stati ammessi a contributo statale, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, o a contributi regionali, nonché, sentite le regioni, a sostituirsi ai comuni nella realizzazione delle opere quando sussistano motivi di ordine tecnico-amministrativo per i quali non siano in grado di provvedervi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa ed agli altri organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi e vigila sugli adempimenti.

Anche nei casi di ripristino di opere, si applica il disposto dell'articolo 33, terzo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 99.000 milioni.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26.000 milioni, lire 26.000 milioni, lire 24.000 milioni e lire 23.000 milioni.

Art. 10

(Edilizia scolastica)

Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 1.000 milioni da assegnare alla regione Campania in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Detti corsi sono orientati a consentire l'inserimento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nei settori terziario, dell'edilizia e dell'industria manifatturiera.

Identico.

Art. 9

(Interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno)

Nei comuni delle regioni Puglia e Campania, delimitati ai sensi dell'articolo 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive Regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonché di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani, di cui siano disponibili o si rendano disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni.

Ove le indicate opere siano state già ammesse a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, o a contributi regionali, lo stesso Ministro può autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni o consorzi di comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa ad intervenire per il completamento delle opere di cui ai precedenti commi.

Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa e agli altri organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e vigila sugli adempimenti.

Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 157.000 milioni.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977, 1978, dello stanziamento, rispettivamente, di lire 26.000 milioni, di lire 26.000 milioni, di lire 45.000 milioni e di lire 60.000 milioni.

Art. 10

(Edilizia scolastica)

Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 4.500 milioni da assegnare alla Regione Campania in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di lire 500 milioni da assegnare alla regione Sardegna in ragione di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico sanitario negli edifici scolastici.

Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1973 e 1974.

I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere utilizzati, altresì, entro il limite di lire 3.000 milioni, per l'acquisto, anche in deroga alle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di aule mobili da assegnare in proprietà alle regioni Campania, Puglia e Sardegna.

Le regioni provvederanno alla destinazione delle aule ai singoli comuni, restando a carico di esse i conseguenti oneri di manutenzione e di eventuali successivi smontaggi, trasporto e messa in opera in comune diverso da quello originario.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

1974; di lire 1.000 milioni da assegnare alla Regione Sardegna in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla Regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico-sanitario negli edifici scolastici.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 10-bis

(Sospensione della riscossione delle imposte)

Nei confronti dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'articolo 1, titolari di esercizi commerciali di vendita al pubblico, di pubblici esercizi, di imprese alberghiere, di imprese artigiane, gestori di locali di pubblico spettacolo, esercenti il commercio ambulante, esercenti la pesca marittima, è concessa la sospensione della riscossione fino al 28 febbraio 1974 dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta di famiglia, comprese le sovrimposte e le addizionali.

In favore dei coltivatori diretti la sospensione di cui al comma precedente è concessa anche relativamente all'imposta sul reddito dominicale, all'imposta sul reddito agrario e all'imposta complementare, comprese le sovrimposte e le addizionali.

La sospensione è disposta dalla competente Intendenza di finanza ad istanza degli interessati corredata da documentazione idonea a dimostrare l'appartenenza alle categorie sopraindicate. La documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La riscossione delle imposte, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti commi, sarà effettuata a partire dalla scadenza di aprile 1974 in sei rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 10-ter

(Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali)

A favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti alle categorie da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni interessate, è disposta la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'INPS ed agli Istituti assistenziali a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1974.

Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dai contribuenti, avverrà a decorrere dall'agosto 1974 con una rateizzazione di 12 rate bimestrali, senza applicazione delle maggiorazioni di legge e di interessi.

La sospensione di cui ai commi precedenti è disposta a richiesta dei soggetti interessati, da pre-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 11

(Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli ed ai lavoratori)

I contributi ed i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

Per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1973.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

sentare ai competenti uffici entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 10-*quater*

(*Concessione di contributi sugli interessi*)

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo straordinario per la corresponsione di contributi, nella misura del 5 per cento, in conto interessi su finanziamenti della durata massima di 6 mesi, prorogabili per altri 6 mesi, che saranno concessi dagli istituti di credito ordinario ad aziende commerciali, artigianali e turistiche, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1.

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono superare l'importo di lire 2 milioni per azienda.

Il fondo ha una dotazione di lire 1.500 milioni stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974.

Art. 10-*quinqües*

(*Stanziamenti per la propaganda turistica all'estero*)

Presso le Regioni Campania e Puglia è istituito per l'esercizio 1974, un fondo straordinario di lire 500 milioni per ciascuna delle due Regioni per la propaganda turistica all'estero.

Il fondo è stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il 60 per cento delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e nel bilancio dell'ENIT per l'esercizio 1974 per la propaganda turistica all'estero è destinato al rilancio delle attività turistiche delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 11

(*Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli e alle imprese orticole e delle indennità ai lavoratori*)

I contributi e le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 3-*bis* e 4 saranno corrisposti dalle Regioni interessate a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che i Ministeri competenti sono autorizzati ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 3-*bis* è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa dei Ministeri competenti per l'anno 1973.

Per la concessione della indennità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1973.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12

(Deroghe alle procedure ordinarie per l'acquisto di materiale profilattico)

Per gli acquisti da effettuare con i fondi di cui al precedente articolo 6 il Ministro per la sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 500 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 (secondo comma) e, limitatamente al parere del Consiglio di Stato, agli articoli 9, 13 e 15 (secondo comma) del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego, e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro per la sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui ai precedenti commi.

Art. 13

(Materiale profilattico e sanitario)

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano all'acquisto, conservazione e distribuzione di vaccini, di medicinali, di presidi medico-chirurgici e affini, di mezzi e materiali tecnici di immediato impiego per fronteggiare situazioni sanitarie di emergenza o per potenziare le capacità ricettive degli ospedali allo scopo di assicurare il ricovero e la cura di persone colpite da malattie infettive.

Art. 14

(Ordini di accreditamento)

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al precedente articolo 6 ordini di accreditamento a favore dei medici e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale fino alla concorrenza dell'importo di lire 60 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 15

(Impiego delle somme stanziato nel 1973)

Le somme non impiegate nell'anno 1973 potranno essere impegnate nell'anno successivo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 12

(Deroghe alle procedure ordinarie per l'acquisto di materiale profilattico)

Identico.

Art. 13

(Materiale profilattico e sanitario)

Identico.

Art. 14

(Ordini di accreditamento)

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emettere sui fondi di cui al precedente articolo 6 ordini di accreditamento a favore dei medici e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale e dei dirigenti degli uffici di sanità dei porti, aeroporti e valichi di frontiera fino alla concorrenza dell'importo di lire 60 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

È autorizzata a favore del personale di ruolo e non di ruolo e del personale operaio del Ministero della sanità la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese per il periodo 28 agosto-25 ottobre 1973 in occasione della infezione colerica, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nella misura massima di lire 20 milioni con utilizzo dei fondi assegnati al capitolo 1023 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973.

Art. 15

(Impiego delle somme stanziare nel 1973)

Identico.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 16

(Norme finanziarie)

All'onere di lire 24.500 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge in ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con le entrate derivanti dal prelevamento di corrispondenti importi dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 16

(*Norme finanziarie*)

All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge in ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con le entrate derivanti dal prelevamento di corrispondenti importi dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

I suddetti importi saranno reintegrati al predetto « conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria » a valere sulle disponibilità recate dal provvedimento riguardante la concessione del condono fiscale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — BERTOLDI
— Malfatti — GUI —
PIERACCINI — DONAT-CATTIN
— GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DISEGNO DI LEGGE (n. 1257)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NENCIONI ED ALTRI

SOSPENSIONE DEI TERMINI**Art. 1.**

Nei comuni di Napoli e di Bari, particolarmente colpiti dall'infezione colerica, verificatasi nell'agosto 1973, nonché in tutti gli altri che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri di grazia e giustizia, della sanità, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti, durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissati dai decreti del Presidente della Repubblica, di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone costiere, lacuali, fluviali, site nei Comuni medesimi, e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi, con procedura ordinaria o speciale, nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni di cui ai decreti suddetti, la vendita dei beni pignorati, per le categorie di cui al successivo articolo 9, non potrà essere disposta o, se disposta, sarà sospesa di diritto per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine

della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei Comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari, compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 3.

Nei decreti previsti dall'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località, per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma del suddetto articolo, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI**Art. 4.**

Nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, numero 6, riguardanti provvedimenti a favore di zone colpite da pubbliche calamità.

Ai fini della presente legge:

a) la sospensione del pagamento dei tributi e contributi dovuti dai lavoratori, indicati dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1232, si intende riferita alle rate di ottobre-dicembre 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di agosto 1974;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) l'esonero, di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1232, si intende limitato alle rate di ottobre e dicembre 1973 ed il termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge, si intende rinviato al 10 febbraio 1974;

c) l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato;

d) le rendite, di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato, con il sistema della gestione per conto.

Art. 5.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, in dipendenza dell'infezione colerica, sarà corrisposta per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività, non oltre il 31 agosto 1974, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazioni guadagni degli operai dell'industria, con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero entro quindici giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 6.

L'indennità, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è corrisposta entro gli

stessi limiti e con le stesse modalità, anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole dei Comuni di cui all'articolo 1, sospesi dal lavoro in dipendenza della calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole, provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 7.

L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è a totale carico dello Stato, nel limite di spesa di lire 5 miliardi, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con opportuna variazione allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

AGEVOLAZIONI
IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 8.

La sospensione dei termini, di cui al primo comma dell'articolo 1, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari, i cui termini sono scaduti o scadono nei Comuni indicati ai sensi dello stesso articolo.

Ai Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, sino al 10 agosto 1974, altresì, le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.

PROVVEDIMENTI URGENTI

Art. 9.

I prefetti delle provincie interessate, d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della Campania e della Puglia, sentite le ca-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mere di commercio, industria ed artigianato, provvedono con proprio decreto a classificare le categorie che, per effetto delle disposizioni igienico-sanitarie impartite, risultino particolarmente colpite o danneggiate nelle loro attività — in maniera temporanea o definitiva — al fine di consentire l'erogazione delle provvidenze di pronto intervento, di cui ai commi che seguono.

Ai produttori, commercianti, rivenditori, anche ambulanti, colpiti o danneggiati nella loro attività, per effetto dell'epidemia colerica e delle norme igienico-sanitarie, sarà corrisposto un contributo straordinario a fondo perduto fino a lire 1 milione per nucleo familiare.

Il contributo, di cui al comma precedente, è corrisposto su domanda degli interessati, vistata dalla Camera di commercio, industria ed artigianato competente per territorio.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno somministrati ad esse con appositi ordini di accreditamento, che il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Per la concessione dei detti contributi è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per gli anni finanziari 1973 e 1974, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con variazioni di bilancio per quanto attiene all'esercizio 1973.

**PROVVEDIMENTI
PER LA RIPRESA ECONOMICA**

Art. 10.

Il Governo, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, emanerà le norme di attuazione dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sui crediti agevolati a favore delle aziende commerciali.

Art. 11.

E concessa la moratoria e postergazione di un anno dei piani di ammortamento relativi ai crediti agevolati al commercio, consentiti in base alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Art. 12.

Le provvidenze creditizie, previste a favore delle aziende alberghiere dal testo unico del 30 giugno 1967, n. 1523, integrato dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, vengono estese anche alle città con popolazione superiore a centomila abitanti, colpite dall'infezione colerica, attualmente escluse dalle agevolazioni della citata legge.

Art. 13.

E concessa la moratoria, esente da oneri aggiuntivi per un anno, nel pagamento delle rate di ammortamento per i mutui fondiari concessi alle aziende alberghiere.

Art. 14.

Alle aziende alberghiere, termominerali, industriali, commerciali e artigiane e ai lavoratori autonomi, danneggiati dalle calamità di cui all'articolo 1 della presente legge, sono estesi, altresì, per quanto applicabili, i benefici previsti dalle leggi 21 agosto 1949, n. 638, 15 dicembre 1951, n. 1134, e 13 febbraio 1952, n. 50, richiamate dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e successive modificazioni, a favore di zone colpite da pubbliche calamità.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'esercizio 1973, si provvede con ricorso al fondo speciale del Ministero del tesoro di cui al capitolo 3523 e, per l'esercizio 1974, con ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza di lire 50 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1355)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CORRETTO ED ALTRI

Art. 1.

Ai lavoratori cultori di cozze e altri prodotti tuttora esclusi dalla coltivazione dalle ordinanze del Ministero della sanità e delle autorità sanitarie regionali, rimasti disoccupati a seguito dell'infezione colerica, viene corrisposto un assegno mensile di lire ottantamila per tutta la durata dell'involontaria disoccupazione e purchè non inseriti in altro settore produttivo.

Art. 2.

Per i capi-famiglia tale assegno sarà aumentato di lire trentamila per la prima persona a carico e di lire quindicimila per ciascuna delle altre persone a carico.

Art. 3.

L'assegno avrà decorrenza dal 1° novembre 1973 ed avrà termine quando i lavoratori potranno riprendere la loro specifica attività via via che le autorità sanitarie locali e nazionali autorizzeranno la ripresa delle coltivazioni.

Art. 4.

Alla erogazione dell'assegno provvederanno le Regioni alle quali verrà attribuito il relativo fondo.